



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERRALBA**

Via Roma n. 43 - 09098 TERRALBA (OR) - C.F. 80005410958 - Tel. 0783/81486 - Fax 0783/83742  
[www.istitutocomprensivoterralba.it](http://www.istitutocomprensivoterralba.it) - [oric829008@istruzione.it](mailto:oric829008@istruzione.it) - [oric829008@pec.istruzione.it](mailto:oric829008@pec.istruzione.it)

Circolare n. 104

Terralba 09/01/2018

Docenti  
Personale A.T.A.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma degli alunni minori.

L'art. 19-bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha attribuito ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, il potere di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dei minori dai locali della scuola al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

L'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

L'autorizzazione all'uscita autonoma viene concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto l'età del minore, il suo grado di autonomia e di maturità psicofisica, lo specifico contesto ambientale con i relative fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Le richieste di autorizzazione presentate dai genitori degli alunni hanno l'effetto giuridico di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.

Nel caso siano presentate autorizzazioni che appaiano in contrasto evidente con la tutela dell'incolumità del minore la scuola segnalerà il pericolo potenziale alle autorità competenti.

Inoltre, il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere preveduta nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

L'apposito modulo di autorizzazione allegato alla presente circolare, deve essere consegnato agli alunni a cura dei coordinatori di classe, i quali provvederanno a ritirarlo firmato (normalmente da entrambi i genitori) nel giro di pochi giorni.

Una volta acquisite le firme di tutti i genitori le autorizzazioni firmate verranno consegnate alla docente Responsabile di plesso.

Si consiglia di utilizzare un elenco degli alunni facendo firmare gli studenti al momento del ritiro del modulo e di segnare l'avvenuta consegna dell'autorizzazione.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Francesco Angelo M. Corona  
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93"